

LE MASSIMEA CURA DI **Remo Bresciani****LICENZIAMENTI****Priorità entro l'anno
nella riassunzione**

Ove il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento di dipendenti per riduzione di personale, il lavoratore licenziato ha la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno dal licenziamento, sempre che la richiesta di nuova assunzione, numerica o nominativa, presentata dal datore di lavoro, riguardi lavoratori della medesima qualifica di quello licenziato.
Cassazione, sentenza n. 20005 del 22 settembre 2010

CONTENZIOSO**Differenze salariali
stabilite con Ctu**

Una volta che un lavoratore rivendichi differenze retributive di difficile quantificazione, è potere-dovere del giudice avvalersi di un consulente tecnico per la determinazione del quantum della pretesa. Nel rito del lavoro, infatti, la disponibilità delle prove da parte del giudice è ampia, dato che trovano ingresso sia le prove ammesse d'ufficio, sia quelle che superano i limiti previsti dalla procedura ordinaria.
Cassazione, sentenza n. 20007 del 22 settembre 2010